



COMUNE DI VILLANOVA SOLARO

Provincia di Cuneo

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N. 59

OGGETTO: Bilancio di Previsione 2020/2022. Aggiornamento DUP - Approvazione.

L'anno **duemiladiciannove**, addì **ventitre**, del mese di **dicembre**, alle ore **21:00** nella solita sala delle adunanze, si è riunito, a norma di legge, in sessione Ordinaria ed in seduta pubblica di Prima convocazione, il Consiglio Comunale con la presenza del Signori:

Cognome e Nome	Carica	Presenti	Assenti
ALBERTO Simone	SINDACO	X	
PAGLIUZZI Franco Paolo	VICE SINDACO	X	
GHERSI Simona	CONSIGLIERE	X	
BERTERO Roberta	CONSIGLIERE	X	
GIORDANA Stefano	CONSIGLIERE		X
MARTINENGO MARCO	CONSIGLIERE	X	
BOTTA Roberto	CONSIGLIERE	X	
FORNERO Michele	CONSIGLIERE	X	
FERRERO ANTONIO	CONSIGLIERE	X	
CANDELLERO Federico	CONSIGLIERE	X	
GASTAUDO WALTER	CONSIGLIERE	X	
		Totale Presenti:	10
		Totale Assenti:	1

Con l'intervento e l'opera del Segretario Comunale **BURGIO Dott. Vito Mario**

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, **ALBERTO Simone** nella sua qualità di Sindaco, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267:

- all'articolo 151, comma 1, prevede che gli enti locali *“deliberano il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre, riferiti ad un orizzonte temporale almeno triennale. Le previsioni del bilancio sono elaborate sulla base delle linee strategiche contenute nel documento unico di programmazione, osservando i principi contabili generali ed applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*.
- all'articolo 162, comma 1, prevede che *“Gli enti locali deliberano annualmente Il bilancio di previsione finanziario riferito ad almeno un triennio, comprendente le previsioni di competenza e di cassa del primo esercizio del periodo considerato e le previsioni di competenza degli esercizi successivi, osservando i principi contabili generali e applicati allegati al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni”*;

Premesso che il D.Lgs. 10 agosto 2014 n. 126 ha modificato ed integrato il D.Lgs. 23 giugno 2011 n. 118, con riferimento ai sistemi contabili ed agli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42;

Visto il decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118, emanato in attuazione degli art. 1 e 2 della legge 5 maggio 2009 n. 42 e recante *“Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni, degli enti locali e dei loro organismi”*, come modificato e integrato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

Richiamato l'art. 11 del D.lgs. 118/2011, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. 126/2014, ed in particolare il comma 14 il quale prescrive che a decorrere dal 2016 gli enti di cui all'art. 2 adottano gli schemi di bilancio previsti dal comma 1 (schemi armonizzati) che assumono valore a tutti gli effetti giuridici, anche con riguardo alla funzione autorizzatoria;

Considerato che gli schemi armonizzati di cui all'allegato 9 del D.Lgs. 118/2011 prevedono la classificazione delle voci per missioni e programmi di cui agli articoli 13 e 14 del citato D.Lgs. 118/2011 e la reintroduzione della previsione di cassa, che costituisce limite ai pagamenti di spesa;

Dato atto che l'unità di voto per l'approvazione del bilancio di previsione finanziario armonizzato è costituita dalle tipologie per l'entrata e dai programmi per la spesa;

Considerato che dal 01.01.2015 gli enti devono provvedere alla tenuta della contabilità finanziaria sulla base dei principi generali, ed in particolare in aderenza al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, in base al quale le obbligazioni attive e passive giuridicamente perfezionate sono registrate nelle scritture contabili con l'imputazione all'esercizio nel quale vengono a scadenza;

Dato atto pertanto che, in applicazione del principio generale della competenza finanziaria, le previsioni di entrata e di spesa iscritte in bilancio si riferiscono agli accertamenti e agli impegni che si prevede di assumere in ciascuno degli esercizi cui il bilancio si riferisce ed esigibili nei medesimi esercizi e, mediante la voce “di cui FPV”, l'ammontare delle somme che si prevede di imputare agli esercizi successivi;

Dato atto inoltre che:

- con riguardo agli schemi di bilancio armonizzati, sono iscritte in bilancio - le previsioni delle entrate che si prevede di riscuotere o delle spese di cui si autorizza il pagamento nel primo esercizio considerato nel bilancio, senza distinzioni fra riscossioni e pagamenti in conto competenza e in conto residui;
- le previsioni di entrata e di spesa sono state allocate in bilancio in base alle richieste dei Responsabili dei servizi e sulla base delle indicazioni fornite dall'Amministrazione, tenuto conto delle esigenze dei servizi e degli obiettivi di gestione da perseguire per gli anni 2020-2022;

Ricordato che, ai sensi del citato articolo 151, comma 1, del d.Lgs. n. 267/2000, le previsioni di bilancio sono formulate sulla base delle linee strategiche e degli indirizzi contenuti nel Documento Unico di Programmazione, osservando altresì i principi contabili generali e applicati;

DATO ATTO che:

- con apposita deliberazione di C.C. n. 34 del 31.07.2019 su proposta della Giunta comunale è stato approvato il Documento unico di programmazione (DUP);
- che a seguito delle modifiche normative intervenute la Giunta ha predisposto la Nota di aggiornamento al DUP che verrà sottoposto all'approvazione del Consiglio contestualmente alla presentazione dello schema di bilancio;

VISTO lo schema di bilancio annuale di previsione 2020-2022 redatto secondo i nuovi modelli previsti nell'allegato n. 9 al [D. Lgs. 118/2011](#), approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 66 del 13.11.2019 le cui risultanze sintetiche sono riportate nell'allegato 1 alla presente deliberazione;

Richiamato l'art. 1, comma 169, L. n. 296/06 (Legge finanziaria 2007) ai sensi del quale "Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.";

VISTA:

- la delibera di Consiglio Comunale n. 51 in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della [legge 147/2013](#) a stabilire le tariffe relative alla TASI per l'anno 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n.50 in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 52 in data odierna con la quale l'ente ha provveduto a stabilire l'aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;
- la delibera di Giunta Comunale n.57 del 13.11.2019, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2020;
- la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2019, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018;
- l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al [D.M. 18 febbraio 2013](#), dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;
- la delibera della Giunta Comunale n.60 del 13.11.2019, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del [Codice della strada](#) ai sensi dell'articolo 208 del [Codice della strada](#);
- la delibera di Consiglio Comunale n.47 in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie – ai sensi delle leggi [n. 167/1962](#), [n. 865/1971](#) e [n. 457/1978](#) – che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;

Dato atto che per quanto riguarda la TARI :

Richiamato ancora l'art. 15bis del D.L. 30.04.2019 n. 34, convertito in L. 28.06.2019 n. 58, che aggiunge il comma 15ter all'art. 13 del D.L. 201/2011 che testualmente riporta :

*“15-ter. A decorrere dall'anno di imposta 2020, le delibere e i regolamenti concernenti i tributi comunali diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF), dall'imposta municipale propria (IMU) e dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce; a tal fine, il comune e' tenuto a effettuare l'invio telematico di cui al comma 15 entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. **I versamenti dei tributi diversi dall'imposta di soggiorno, dall'addizionale comunale all'IRPEF, dall'IMU e dalla TASI la cui scadenza e' fissata dal comune prima del 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti applicabili per l'anno precedente. I versamenti dei medesimi tributi la cui scadenza e' fissata dal comune in data successiva al 1° dicembre di ciascun anno devono essere effettuati sulla base degli atti pubblicati entro il 28 ottobre, a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno, con eventuale conguaglio su quanto gia' versato. In caso di mancata pubblicazione entro il termine del 28 ottobre, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente.**”;*

Visto da ultimo l'art. 57-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, recante disposizioni urgenti in materia fiscale e per esigenze indifferibili che fissa al 30 aprile il termine di deliberazione delle tariffe Tari per l'anno 2020;

Considerato che:

- è garantita la copertura dei costi per i servizi a domanda individuale in misura complessiva superiore al 36% come previsto dall'art 14, comma 1, della legge 28.02.1990 n. 38;
- il limite per le spese da indebitamento relativo gli ee.ff. 2020-2022 è fissato come da allegato d) al modello di bilancio preventivo ex D.Lgs. n. 118/2011;

Richiamata la Legge 27/12/2006 n. 296 art 1 comma 562 - per gli Enti non sottoposti al patto di stabilità, le spese del personale non possono superare quelle relative al 2008;

Ricordato che la Legge Finanziaria 2008 all'art 3, commi 55 e 56 prevede che gli incarichi di studio e di ricerca ovvero di consulenze, a soggetti estranei all'Amministrazione può avvenire soltanto nell'ambito di un programma approvato dal Consiglio Comunale ai sensi dell'art 42 comma 2 lettera b) del TUEL, fissando i limiti e criteri e le modalità di affidamento con il Regolamento Comunale sull'ordinamento degli uffici e dei servizi e che con il presente provvedimento si intende riapprovare per l'anno 2020 lo stesso piano adottato con deliberazione di Consiglio Comunale e si intende lo stesso allegato al Bilancio 2020-2022;

Dato atto che tale disposizione è stata ulteriormente modificata dall'art 46 del DL 112/2008 convertito in legge 133/2008 e dall'art. 6 comma 7 del D.L. n. 78/2010 convertito con modificazioni in legge n. 122/2010;

Dato atto che il Bilancio 2020-2022 a livello di programmazione individua le risorse finanziarie complessive di cui si potrà presumibilmente disporre per i diversi tipi di entrate e per gli obiettivi che si vogliono conseguire, e, quindi, l'individuazione delle spese, sia correnti che di investimento che questa Amministrazione intende effettuare per l'ampliamento e per il miglioramento dei servizi esistenti, e per l'esecuzione di opere;

Considerato che il Bilancio di previsione 2020-2022 è stato redatto secondo la normativa vigente ed in particolare che le entrate sono state previste con riferimento al gettito dei tributi comunali, dei contributi e trasferimenti correnti dello Stato, della Regione e di altri Enti Pubblici, dalle entrate

extra-tributarie, dei trasferimenti di capitale e da riscossione di crediti, dalla accensione di mutui e che le spese correnti sono state stanziare nell'importo necessario a soddisfare le esigenze dei pubblici esercizi, nonché le spese per investimento sono state allocate per l'attuazione dei programmi che il Comune intende realizzare;

Visto l'art. 1, comma 821, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che *gli enti di cui al comma 819 si considerano in equilibrio in presenza di un risultato di competenza dell'esercizio non negativo. L'informazione di cui al periodo precedente è desunta, in ciascun anno, dal prospetto della verifica degli equilibri allegato al rendiconto della gestione previsto dall'allegato 10 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;*

Visto l'art. 1, comma 823, della Legge 30 dicembre 2018, n. 145 che dispone che: *a decorrere dall'anno 2019, cessano di avere applicazione i commi 465 e 466, da 468 a 482, da 485 a 493, 502 e da 505 a 509 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, i commi da 787 a 790 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e l'articolo 6-bis del decreto legge 20 giugno 2017, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2017, n. 123.*

Visto altresì l'articolo 1, comma 460, della legge n. 232/2016, il quale a decorrere dall'esercizio 2018 e senza limiti temporali prevede che *“i proventi dei titoli abilitativi edilizi e delle sanzioni previste dal testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, sono destinati esclusivamente e senza vincoli temporali alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano”;*

Richiamate le diverse disposizioni che pongono limiti a specifiche voci di spesa alle amministrazioni pubbliche inserite nel conto economico consolidato contenute:

a) all'articolo 6 del d.L. n. 78/2010 (conv. in L. n. 122/2010), sono state eliminate con il decreto fiscale dl 124/2019.

Vista la deliberazione della Corte dei conti – Sezione autonomie n. 26/SEZAUT/2013 del 20 dicembre 2013, con la quale sono state fornite indicazioni in merito all'applicazione delle norme taglia spese alle autonomie locali;

Dato atto che a decorrere dall'esercizio 2020 la possibilità di non applicare i limiti di spesa di cui sopra è applicabile ai Comuni che hanno approvato il bilancio di previsione dell'esercizio di riferimento entro il 31 dicembre dell'anno precedente e che hanno rispettato il pareggio di bilancio; **Articolo 57, commi 2 e 2-bis (Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni e enti locali) del decreto fiscale n124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge**

Considerato, per ultimo, che il progetto di Bilancio 2020-2022 tiene conto degli elementi risultanti nel documento contabile dell'esercizio precedente, nonché delle necessità finanziarie per il raggiungimento dei programmi amministrativi del Comune meglio illustrati nel Documento Unico di Programmazione;

Dato che il presente bilancio ai fini del piano generale di sviluppo per il periodo 2020-2022 risulta coerente con le linee programmatiche, le azioni ed i progetti riportati nel programma di mandato del Sindaco;

Tenuto conto che si rende ora necessario procedere, così come previsto dall'art. 174 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 e dell'art. 10 del D.Lgs. 118/2011, all'approvazione dello schema di bilancio di previsione finanziario 2020-2022;

Dato atto che il deposito dello schema di Bilancio è stato notificato ai Consiglieri Comunali in carica;

Considerato che nei termini previsti dal regolamento di contabilità non sono stati presentati emendamenti allo schema di Bilancio 2020-2022;

VISTA la relazione redatta dal Revisore dei conti, con la quale viene espresso parere favorevole agli schemi del bilancio annuale di previsione 2020-2022 e del DUP, in conformità a quanto prescritto dall'art. 239, comma 1, lett. b) del [D.Lgs. n. 267/2000](#);

VISTO il comma 905 dell'art. 1 della legge n. 145/2018;

PRECISATO che lo schema di bilancio annuale e gli altri documenti contabili allo stesso allegati sono stati redatti osservando i principi e le norme stabiliti dall'ordinamento finanziario e contabile e tenendo conto delle disposizioni vigenti;

PRESO ATTO che in conformità a quanto dispone l'art. 49 del [D.Lgs. n. 267/2000](#), è stato espresso parere favorevole in merito alla presente proposta di deliberazione ed alla regolarità tecnica dei documenti previsionali da parte del Responsabile dei Servizi Finanziari dell'Ente;

VISTO lo Statuto dell'Ente;

VISTO il vigente regolamento di contabilità;

VISTI:

- il D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000;
- il D.Lgs. n. 118 del 23.06.2011;

Ritenuto il Bilancio 2020-2022 meritevole di approvazione nella sua integrale formulazione;

Con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge:

DELIBERA

Per tutto quanto in premessa e che si intende qui integralmente riportato:

Di approvare, ai sensi dell'art. 174, comma 3, del d.Lgs. n. 267/2000 e degli articolo 10 e 11 del d.Lgs. n. 118/2011, il bilancio di previsione finanziario 2020-2022, redatto secondo lo schema all. 9 al d.Lgs. n. 118/1011, così come risulta dall'allegato 1) oltre a tutti gli allegati obbligatori ai sensi di legge e agli atti dell'Ente, e di cui si riportano gli equilibri finali:

ALLEGATO 1

QUADRO GENERALE RIASSUNTIVO (Anno 2020-2022)

Allegato n.9 - Bilancio di previsione

ENTRATE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022	SPESE	CASSA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO DI RIFERIMENTO DEL BILANCIO 2020	COMPETENZA ANNO 2021	COMPETENZA ANNO 2022
Fondo di cassa presunto all'inizio dell'esercizio	335.000,00	-	-	-					
Utilizzo avanzo presunto di amministrazione di cui Utilizzo Fondo anticipazioni liquidità		62.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	Disavanzo di amministrazione		0,00	0,00	0,00
Fondo pluriennale vincolato		0,00	0,00	0,00	Disavanzo derivante da debito autorizzato e non contratto		0,00	0,00	0,00
Titolo 1 - Entrate correnti di natura tributaria, contributiva e perequativa	466.187,00	466.187,00	466.187,00	466.187,00	Titolo 1 - Spese correnti - di cui fondo pluriennale vincolato	728.612,98	624.540,00 0,00	638.372,00 0,00	637.435,00 0,00
Titolo 2 - Trasferimenti correnti	50.775,00	50.775,00	50.775,00	50.775,00					
Titolo 3 - Entrate Extratributarie	142.352,00	142.352,00	142.352,00	142.352,00					
Titolo 4 - Entrate in conto capitale	73.000,00	73.000,00	23.000,00	23.000,00	Titolo 2 - Spese in conto capitale - di cui fondo pluriennale vincolato	252.643,65	225.000,00 0,00	23.000,00 0,00	23.000,00 0,00
Titolo 5 - Entrate da riduzione di attivi finanziarie	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Titolo 3 - Spese per incremento di attivi finanziarie - di cui fondo pluriennale vincolato	90.000,00	90.000,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00
Totale entrate finali	822.314,00	822.314,00	682.314,00	682.314,00	Totale spese finali	1.071.256,63	939.540,00	661.372,00	660.435,00
Titolo 6 - Accensione di prestiti	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	Titolo 4 - Rimborso di prestiti di cui Fondo anticipazioni di liquidità	34.774,00	34.774,00 0,00	20.942,00 0,00	21.879,00 0,00
Titolo 7 - Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00	Titolo 5 - Chiusura Anticipazioni da istituto tesoriere / cassiere	120.700,00	120.700,00	120.700,00	120.700,00
Titolo 9 - Entrate per conto di terzi e partite di giro	488.136,38	298.500,00	298.500,00	298.500,00	Titolo 7 - Spese per conto terzi e partite di giro	449.858,09	298.500,00	298.500,00	298.500,00
Totale titoli	1.521.150,38	1.331.514,00	1.101.514,00	1.101.514,00	Totale titoli	1.676.588,72	1.393.514,00	1.101.514,00	1.101.514,00
TOTALE COMPLESSIVO ENTRATE	1.856.150,38	1.393.514,00	1.101.514,00	1.101.514,00	TOTALE COMPLESSIVO SPESE	1.676.588,72	1.393.514,00	1.101.514,00	1.101.514,00
Fondo di cassa finale presunto	179.561,66								

- I. di approvare** la Nota aggiornamento del Documento Unico di Programmazione così come presentato dalla Giunta Comunale insieme con lo schema di bilancio ai sensi dell'articolo 170 comma 1 del [D.Lgs. 267/2000](#) (allegato 2);
- II. di approvare** i relativi allegati contabili redatti secondo i modelli ministeriali di all'allegato 9 richiamato dall'art. 11, comma 1, lett. a), del [D.Lgs. 118/2011](#), come da ultimo modificato dal [D.Lgs. n. 126/2014](#);
- III. di dare atto** che al bilancio di previsione sono allegati:
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 51 in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto in attuazione dell'articolo 1 comma 639 e seguenti della [legge 147/2013](#) a stabilire le tariffe relative alla TASI per l'anno 2020;
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 50 in data odierna, con la quale l'ente ha provveduto a stabilire le aliquote e le detrazioni per l'imposta municipale propria (IMU) per l'anno 2020;
 - la delibera di Consiglio Comunale n.52 in data odierna con la quale l'ente ha provveduto a stabilire l' aliquota per l'addizionale comunale IRPEF per l'anno 2020;
 - la delibera di Giunta Comunale n.57 del 13.11.2019, con cui sono state definite le tariffe e i tassi di copertura dei servizi pubblici a domanda individuale per l'anno 2020;
 - la delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 29.04.2019, che ha approvato il rendiconto relativo all'esercizio finanziario 2018;
 - l'allegata tabella relativa ai parametri di riscontro della situazione di deficitarietà strutturale di cui al [D.M. 18 febbraio 2013](#), dal quale si evidenzia che l'ente non è strutturalmente deficitario;
 - la delibera della Giunta Comunale n.60 del 13.11.2019, con la quale si è provveduto a destinare la parte vincolata dei proventi per sanzioni alle norme del [Codice della strada](#) ai sensi dell'articolo 208 del [Codice della strada](#);
 - la delibera di Consiglio Comunale n.47 in data odierna, con la quale sono state verificate la quantità e la qualità di aree e fabbricati da destinarsi alla residenza, alle attività produttive e terziarie - ai sensi delle leggi [n. 167/1962](#), [n. 865/1971](#) e [n. 457/1978](#) - che potranno essere ceduti in proprietà od in diritto di superficie, stabilendone il prezzo di cessione;

IV. di dare atto che il Bilancio di Previsione 2020-2022 è rispettoso dei vincoli imposti dall'art. 6 del [D.L. 78/2010](#) convertito nella [legge 122/2010](#);

Di dare atto che il bilancio di previsione 2020-2022 garantisce il pareggio generale e rispetta gli equilibri finanziari di cui all'articolo 162, comma 6, del d.Lgs. n. 267/2000.

Di dare atto che il Piano Finanziario e le tariffe TARI verranno demandate a deliberazioni successive salvo quanto previsto dall'art. 1 c. 169 L. 27.12.2006 n. 296.

Di dare atto che ai sensi dell' Articolo 57, commi 2 e 2-bis (Disapplicazione di obblighi di contenimento delle spese di regioni e enti locali) del decreto fiscale n124 del 26 ottobre 2019 convertito in legge recita:

Le disposizioni di cui si prevede la disapplicazione sono le seguenti:

- **articolo 27, comma 1, del decreto legge n.112/2008** (cd. "taglia-carta"), che impone alle PA una diminuzione della spesa per la stampa delle relazioni e di ogni altra pubblicazione prevista da leggi e regolamenti e distribuita gratuitamente od inviata ad altre amministrazioni;
- **articolo 6 del decreto n.78/2010**, che introduce alcune norme di riduzione dei costi degli apparati amministrativi, limitatamente ai seguenti commi:
 - comma 7, che prevede la riduzione della spesa annua per studi ed incarichi di consulenza, sostenuta dalle pubbliche amministrazioni;
 - comma 8, che prevede la riduzione delle spese per relazioni pubbliche, convegni, mostre, pubblicità e di rappresentanza;
 - comma 9, che prevede la riduzione delle spese per sponsorizzazioni;
 - comma 12, che prevede la riduzione delle spese per missioni;
- **comma 13** che prevede la riduzione delle spese per attività di formazione (si fa presente che il comma 2 del testo originario del decreto-legge in esame prevedeva la disapplicazione, per i medesimi enti territoriali, del solo comma 13 del D.L. n.78/201027)
- **articolo 5, comma 2, del decreto-legge n.95/2012**, che prevede la riduzione delle spese per l'acquisto, la manutenzione, il noleggio e l'esercizio di autovetture, nonché per l'acquisto di buoni taxi.
- **articolo 5, commi 4 e 5, della legge n.67/1987**, che prevede l'obbligo di comunicazione al Garante delle telecomunicazioni delle spese pubblicitarie effettuate nel corso di ogni esercizio finanziario, con deposito di un riepilogo analitico28;
- **articolo 2, comma 594, della legge n.2004/2007**, che prevede l'obbligo di adozione, ai fini del contenimento delle spese di funzionamento, di piani triennali per l'individuazione di misure finalizzate alla razionalizzazione dell'utilizzo delle dotazioni strumentali che corredano le stazioni di lavoro nell'automazione d'ufficio, delle autovetture di servizio, dei beni immobili ad uso abitativo o di servizio;
- **articolo 12, comma 1-ter, del decreto-legge n. 98/2011**, che prevede l'obbligo di attestare con idonea documentazione, da parte del responsabile del procedimento, che gli acquisti di immobili siano indispensabili e non dilazionabili; **articolo 24 del decreto-legge n. 66/2014**, che prevede specifici obblighi per la riduzione, anche attraverso il recesso contrattuale, delle spese per locazione e manutenzione di immobili

Di dare atto che il dl 124/2019 all' **Articolo 57-bis (Modifiche alla disciplina della TARI e bonus sociale rifiuti)** proroga la modalità di misurazione della **Tari** da parte dei Comuni sulla base di un **criterio medio-ordinario** e non sull'effettiva quantità di rifiuti prodotti e **fissa al 30 aprile** il termine di deliberazione delle tariffe Tari **per l'anno 2020**;

Di inviare la presente deliberazione, esecutiva ai sensi di legge, al tesoriere comunale, ai sensi dell'art. 216, comma 1 del d.Lgs. n. 267/2000.

Di pubblicare sul sito internet i dati relativi al bilancio di previsione in forma sintetica, aggregata e semplificata, ai sensi del DPCM 22 settembre 2014.

Di trasmettere i dati del bilancio alla Banca dati della pubblica amministrazione (BDAP), ai sensi del DM 12 maggio 2016.

Infine, con votazione unanime e favorevole resa nelle forme di legge la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del [D.Lgs. 267/2000](#).

Letto, confermato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE
ALBERTO Simone

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

RELAZIONE DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio del Comune per 15 giorni consecutivi dal 24-dic-2019 al 08-gen-2020 ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 18 Agosto 2000 n. 267 e s.m.i.)

OPPOSIZIONI: _____

Villanova Solaro, 24-dic-2019

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario

La presente deliberazione ha ottenuto i seguenti pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1 D.Lgs n° 267 del 18 Agosto 2000

Parere	Esito	Data	Il Responsabile
Regolarità contabile	Favorevole	16/12/2019	ALBERTO Simone
Regolarità tecnica	Favorevole	16/12/2019	ALBERTO Simone

DICHIARAZIONE DI ESECUTIVITA'

DIVENUTA ESECUTIVA IN DATA 03-gen-2020

In quanto non soggetta a controllo preventivo di legittimità.

Villanova Solaro, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
BURGIO Dott. Vito Mario
